



Repertorio n. 39048

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per i lavori di manutenzione degli edifici di proprietà o in uso al Comune di Fano – Numero gara 6365014 - **LOTTO 2** - *Lavori di manutenzione degli asili nido e scuole materne* - CIG n. 6624495236.

Repubblica Italiana

L'anno duemilasedici (2016) questo giorno venti (20) del mese di dicembre, io dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 :

- dott. arch. Adriano Giangolini, nato a Pesaro (PU) il 6 novembre 1961, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 15 del 30 giugno 2016 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- sig. Marco Rossi, nato a Neuchatel (Svizzera) il 22 novembre 1968, residente in Fano (PU), via Loc. Ferriano Sant'Angelo n. 27, codice fiscale RSSMRC68S22Z133H, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di amministratore delegato e socio di maggioranza della ditta ROSSI S.r.l. Costruzioni e Restauri, con sede in Via Roma n. 11 – 61032 Fano (PU), giusto risulta dalla visura telematica del certificato della Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino, agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Comunale mi sono personalmente accertato, previa rinuncia di comune accordo all'assistenza dei testimoni, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

-con determinazione a contrattare n. 423 del 14 marzo 2016 del Dirigente Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica, venivano approvati gli elaborati necessari per procedere all'esecuzione degli interventi per lavori di manutenzione degli edifici di proprietà o in uso al Comune di Fano, per un importo complessivo stimato in € 224.000,00, oltre Iva, così suddiviso:

| LOTTO n./ CIG | Categoria e classifica lavori Interventi manutentivi di importo pari o inferiore a 150 mila | Importo soggetto a ribasso lavori a misura Percentuale incidenza manodopera 14,28% | Importi non soggetti a ribasso | | Importo totale appalto |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | Lavori in economia | Oneri di sicurezza | |
| Lotto 1) CIG n. 6624494163 | - Lavori di manutenzione degli edifici adibiti ad uffici e servizi pubblici -Categoria generale OG1 | € 47.000,00 | € 2.500,00 | € 500,00 | € 50.000,00 |
| Lotto 2) CIG n. 6624495236 | - Lavori di manutenzione degli asili nido e scuole materne – -Categoria generale OG1 | € 30.000,00 | € 4.550,00 | € 450,00 | € 35.000 ,00 |
| Lotto 3) CIG n. 6624500655 | - Lavori di manutenzione degli edifici adibiti a scuole elementari e medie - -Categoria generale OG1 | € 55.000,00 | € 4.100,00 | € 900,00 | € 60.000 ,00 |
| Lotto 4) CIG n. 66245027FB | - Lavori di manutenzione di marciapiedi, sottopassi pedonali e altri manufatti di proprietà comunale – -Categoria generale OG1 | € 36.000,00 | € 2.500,00 | € 500,00 | € 39.000,00 |
| Lotto 5) CIG n. 6624507C1A | - Manutenzione Arredo Urbano e Giochi – -Categoria generale OS24 | € 38.500,00 | € 1.250,00 | € 250,00 | € 40.000 ,00 |
| Importo totale lotti, al netto dell'IVA | | | | | € 224.000,00 |

-con la stessa determinazione si stabiliva che ogni lotto veniva affidato ad un operatore economico, per un massimo contrattuale per ciascun operatore economico come sopra indicato;

-per quanto riguarda il finanziamento dei suddetti lavori, i fondi a disposizione saranno limitati e assegnati secondo le disponibilità finanziarie che verranno confermate nel corso dell'anno 2016, pertanto è possibile che per uno o più lotti non venga affidato alcun contratto;

- con la citata determinazione dirigenziale n. 423/2016, venivano stabilite le modalità per l'esperimento di gara per l'appalto dei presenti lavori, mediante accordo quadro, da effettuarsi col metodo dell'offerta segreta, a termini dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , con il criterio del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86 e 122, comma 9, del citato Decreto Legislativo;

-il presente progetto è così codificato:

| | |
|--|----------------------------|
| Lavori di manutenzione degli edifici adibiti ad uffici e servizi pubblici -Categoria generale OG1 | Lotto 1) CIG 6624494163 |
| Lavori di manutenzione degli asili nido e scuole materne -Categoria generale OG1 | Lotto 2) CIG 6624495236 |
| Lavori di manutenzione degli edifici adibiti a scuole elementari e medie -Categoria generale OG1 | Lotto 3) CIG 6624500655 |
| Lavori di manutenzione di marciapiedi, sottopassi pedonali e altri manufatti di proprietà comunale -Categoria generale OG1 | Lotto 4) CIG 66245027FB |
| Manutenzione Arredo Urbano e Giochi – -Categoria generale OS24 | Lotto 5) CIG 6624507C1A |

- Responsabile unico del presente procedimento è l'arch. Adriano Giangolini
Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica;

- a seguito di gara mediante accordo quadro esperita in data 7 aprile 2016, la migliore offerta per il lotto 2, è risultata quella della ditta ROSSI S.r.l. Costruzioni e Restauri, con sede in Via Roma n. 11 – 61032 Fano (PU), con il ribasso del 27,552%, sull'importo a base d'asta di € 30.000,00 esclusi lavori in economia per € 4.500,00, oneri per la sicurezza per € 450,00, incidenza manodopera del 40%, come risulta dal relativo verbale;
- che ai fini dell'efficacia del contratto sono state effettuate con esito positivo le seguenti verifiche sulla documentazione presentata dalla ditta:
 - visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;
 - ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, è stato acquisito il documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
 - che ai sensi dell'art.83 comma 3 lett e) del D.lgs. 159/2011 e s.m.i non è necessario acquisire la documentazione antimafia di cui all'art.84 del richiamato decreto legislativo;
 - divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. 1440 del 16 agosto 2016 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, divenuta esecutiva in data 18 agosto 2016, si disponeva l'affidamento del presente appalto -Lotto 2, alla ditta ROSSI S.r.l. Costruzioni e Restauri, con sede in Via Roma n. 11 – 61032 Fano (PU), per un totale contrattuale di € 35.000,00, di cui € 4.500,00 per lavori in economia, oneri per la sicurezza per € 450,00, incidenza manodopera del 40%;
 - che ai sensi dell'art.79 comma 5 lett. a) l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data 19 agosto 2016, Prot. n. 53900 alle altre ditte concorrenti;

-che l'Avviso di aggiudicazione è stato pubblicato all' Albo Pretorio on-line, dal 19 agosto 2016;

- che ai fini del presente contratto, il sig. Marco Rossi, quale Titolare della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il dott. arch. Adriano Giangolini, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, cede in appalto, alla ditta **ROSSI S.r.l. Costruzioni e Restauri**, con sede in Via Roma n. 11 – 61032 Fano (PU), d'ora innanzi denominata Appaltatore, che, in persona del suo costituito rappresentante, accetta, i *lavori di manutenzione degli edifici di proprietà o in uso al Comune di Fano – Numero gara 6365014 - LOTTO 2 - Lavori di manutenzione degli asili nido e scuole materne -CIG n. 6624495236*, in conformità al progetto indicato in premessa.

L'importo totale contrattuale ammonta ad € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), di cui € 4.500,00 per lavori in economia, oneri per la sicurezza per € 450,00, incidenza manodopera per 40%.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall'appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi

vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:

- a)** Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, le cui disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto, ove non diversamente disposto dal D.Lgs n. 163/2006;
- b)** Capitolato speciale d'appalto;
- c)** DUVRI;
- d)** Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 96 del D.Lgs. 81/2008;
- e)** Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
- f)** Determinazione a contrattare n. 423 del 14 marzo 2016 del Dirigente Settore Lavori Pubblici e Urbanistica;
- g)** Verbale di gara ;
- h)** Determinazione n. 1440 del 16 agosto 2016 del Dirigente Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, di aggiudicazione definitiva;
- i)** dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le indicazioni di cui alla Relazione Tecnica, Capitolato prestazionale, Elenco prezzi e computo metrico, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere da realizzare.

Devono comunque, intendersi ricomprese nell'importo offerto anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati negli elaborati tecnico amministrativi risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d'arte.

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco prezzi unitari fanno parte integrante del presente contratto

e sono materialmente allegati allo stesso, mentre i restanti documenti sopra elencati, sono agli atti del Comune di Fano e le parti dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione nella prima pagina degli stessi, che pur non essendo allegati fanno parte integrante del contratto.

Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori

La durata dell'Accordo quadro è pari a **anni 1** decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del contratto applicativo, ai sensi dell'art.11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

I contratti applicativi del presente accordo quadro non prevederanno l'applicabilità dell'art.145 comma 9 del D.P.R. n.207/2010 in quanto i lavori ricondotti all'interno del presente accordo non presentano le caratteristiche atte a configurare il ricorso a tale istituto.

I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino alla data di completamento dei lavori oggetto degli stessi anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità sopra indicato.

Qualora un contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell'accordo quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che

l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare l'accordo per un massimo di mesi 12 dopo la scadenza finale se ciò risultasse necessario per provvedere ad interventi manutentivi che si rendessero necessari. In ogni caso, il corrispettivo per le prestazioni non potrà eccedere l'importo sopra indicato.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa si impegna ad applicare il ribasso del 27,552% sul Prezzario della Regione Marche e sull'elenco prezzi aggiuntivo posti a base di gara.

Art. 4 – Modalità di esecuzione degli interventi – Penali

L'elenco dei singoli e specifici lavori di manutenzione da eseguire verrà di volta in volta consegnato dalla Direzione Lavori all'impresa appaltatrice alla quale è concesso un termine massimo di 5 giorni lavorativi per portare a compimento l'esecuzione degli stessi.

L'esecuzione dei lavori sarà attivata mediante specifici O.D.S. della Direzione Lavori.

Nella suddetta comunicazione saranno indicati:

- Luogo di esecuzione dei lavori;
- Oggetto dei lavori;
- Tempistica Esecuzione;
- Importo stimato dei lavori.

Il Responsabile del cantiere si interfacerà con la D.L. per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività.

Si specifica inoltre che dovrà essere rispettata la tempistica degli interventi descritti agli artt. 4 e 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

A tal proposito l'impresa dovrà nominare un tecnico sempre rintracciabile a mezzo telefonico. Il mancato tempestivo intervento comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, mentre il ripetersi di tale inadempienza sarà motivo di rescissione del contratto d'appalto. In ogni caso il pagamento delle penali di cui sopra non esime l'appaltatore dalla responsabilità che lo stesso viene ad assumere circa i danni causati con il proprio ritardo. Per i lavori che verranno affidati in seguito all'approvazione di progetti, le modalità ed i tempi di esecuzione saranno stabiliti nella documentazione allegata all'atto di approvazione di ciascun progetto.

Art. 5- Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni nei seguenti casi:

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione

appaltante non si sia avvalsa della facoltà, di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla originaria gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro nel rispetto delle modalità disciplinate dall'art.140 comma 1 e 2 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 6 – Recesso del Committente

Si applica quanto previsto dall'art. 134 del D.lgs n. 163/2006.

Art. 7 – Termini di pagamento degli acconti

Il pagamento delle prestazioni rese sarà effettuato secondo le modalità indicate in ciascun contratto applicativo.

Per l'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo sarà corrisposto l'importo maturato alla data di ultimazione dei lavori, con emissione di relativo certificato di pagamento, liquidando l'importo globale dell'opera desunto dalla contabilità finale dei lavori e comprensivo dell'importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto della rata di saldo dell'importo di € 2.000,00, trattenuta in unica soluzione in sede di stipula del primo contratto applicativo.

Art. 8 – Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 9 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito deve essere preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere

stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 10 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare l'indicazione del **CIG n. 6624495236**. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 11 – Assicurazioni per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa “Tutti i rischi della costruzione di opere civili” a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti durante l'esecuzione dei lavori per i massimali di legge.

La polizza deve altresì coprire eventuali danni provocati a terzi sempre nel corso della realizzazione delle opere, secondo i massimali di legge.

Le garanzie di cui all'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, prestate dall'Appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici comunque presenti in cantiere.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

Art. 12 – Protocollo di legalità con la Prefettura

Il presente contratto è assoggettato al protocollo di legalità tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, sottoscritto in data 12 novembre 2010. L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle seguenti attività imprenditoriali:

- Trasporto di materiale a discarica; - trasporto e smaltimento di rifiuti; - fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; - fornitura di ferro lavorato; - fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni);- noli a freddo di macchinari;- noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni); - autotrasporti; - guardiani di cantieri.

Art. 13 – Lavorazioni da subappaltare

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha richiesto, in sede di gara, ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., di subappaltare i seguenti lavori: impianti tecnologici, lattonerie, impermeabilizzazioni e coperture, opere da fabbro, infissi e serramenti, tinteggiature, movimento terra ed escavazioni, opere da falegname, intonaci, fognature, carpenterie metalliche, pavimenti e rivestimenti, lavori stradali, sottofondazioni, realizzazione

recinzione metallica, asfaltature, arredo urbano nei limiti di legge del 30%.

L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovrà attenersi ai seguenti obblighi:

- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della certificazione da parte del subappaltatore attestante i requisiti di carattere generale e di qualificazione richiesti;
- di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullità assoluta, gli obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e l'impegno di comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (appaltatore, subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- Ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni e riportare l'indicazione del CIG e del CUP, come disposto nel presente contratto, pena la nullità assoluta dello stesso contratto;
- l'affidatario del subappalto dovrà altresì corrispondere alle imprese subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso; il Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore dell'esecuzione provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione di detta disposizione;

- l'Appaltatore sarà solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Al fine dei pagamenti degli Stati d'avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante richiederà il DURC anche nei confronti dell'affidataria del subappalto.

Art. 14 – Art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta aggiudicataria dell'appalto, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale ha ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza del codice di comportamento adottato dal Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 e pubblicato sul sito www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente.

La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale e comunale) costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 15 – Art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001

Ai sensi dell' art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto

delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 16 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 40, comma 7 e articolo 113, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163/2006, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € 6.143,20 (euro seimilacentoquarantatré virgola venti centesimi), mediante polizza fidejussoria n. 39009/96/146818722 della Compagnia UnipolSai Assicurazioni – Agenzia di Fano – Aniballi Filippo & Associati sas - emessa in data 18 ottobre 2016.

Detta cauzione verrà svincolata progressivamente secondo le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 113 comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006.

Detta cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

All'Appaltatore è stata restituita la cauzione provvisoria di € 1.840,00 (euro milleottocentoquaranta virgola zero centesimi), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 17 - Trattamento dati personali

Il Committente, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, informa l'Appaltatrice che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto e quelli contenuti negli atti indicati al precedente articolo 2), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 18- Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n.207/210 e per la parte applicabile il Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.

Art. 19 – Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di € 659,98 (euro seicentocinquantanove virgola novantotto centesimi), di cui € 324,98 per diritti di segreteria, € 200,00 per imposta di registro ed € 45,00 per imposta di bollo (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al D.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato elettronico, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n.

221/2012 e s.m.i.

Art. 20 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

-ROSSI S.r.l. Costruzioni e Restauri - n. 02057290419;

- Comune di Fano - n. 00127440410.

Art. 21 – Controversie

Tutte le controversie relative al presente accordo quadro ed ai successivi contratti applicativi che non possono essere composte in via amministrativa o extragiudiziale ai sensi degli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 s.m.i , che dovessero insorgere tra Stazione Appaltante e Impresa Appaltatrice saranno definite e decise dal competente giudice ordinario - Foro di Pesaro

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA.

Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del codice civile l'aggiudicatario a mezzo di firma digitale dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto, Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori, Art. 4 – Modalità di esecuzione degli interventi – Penali, Art. 5- Risoluzione del contratto, Art. 6 – Recesso del Committente, Art. 7 – Termini di pagamento degli acconti, Art. 8 – Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente, Art. 9 – Cessione del contratto e cessione dei crediti, Art. 10 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 11 – Assicurazioni per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, Art. 13 –Lavorazioni da subappaltare, Art. 14 – Art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Art. 15 – Art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, Art. 16

-Cauzione definitiva.

Ed io, Segretario rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo approvano unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto materialmente allegato di cui al precedente articolo 2 del quale, per espressa dispensa avuta dai contraenti, ne viene omessa la lettura- dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono apponendo le loro firme digitali previamente da me verificate nella loro validità.

Io Segretario rogante, appongo personalmente, dopo le parti, la firma digitale sul presente atto il quale consta di n. 18 pagine a video e sui documenti informatici materialmente allegati di cui al precedente articolo 2.

p. Il Comune di Fano: Arch. Adriano Giangolini

p. L'impresa: sig. Marco Rossi

Il Segretario Generale: Dott.ssa Antonietta Renzi

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)



C O M U N E D I F A N O

Provincia di Pesaro e Urbino settore 5° lavori pubblici e urbanistica
U.O. MANUTENZIONE

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO AL COMUNE DI FANO

CAPITOLATO SPECIALE

I TECNICI INCARICATI

(Geom. Chiara Donnini

Ing. Federico fabbri

Geom. Gianluca Carbini)

PREMESSA

Il Comune di Fano – Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica al fine di garantire un adeguato sistema di gestione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà o in uso al Comune di Fano, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento di un **Accordo Quadro** per la realizzazione di tutti gli interventi che si renderanno necessari, a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo, nell'anno 2016

Il presente Capitolato Speciale detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro ed ai singoli contratti attuativi che potranno essere stipulati per l'affidamento dei lavori di manutenzione da attuare nel corso dell'anno 2014, individuati negli strumenti di programmazione dell'Ente.

Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per la conclusione di un **“ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO AL COMUNE DI FANO.**

Art.2 - CONDIZIONI GENERALI

L'appalto, oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, in tutto ciò che non sia in contrasto con quanto espresso nel Capitolato Speciale d'Appalto stesso, è disciplinato da tutta la normativa specifica in materia, ed in particolare:

- dal Dlgs. N° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.>> “ e ss.mm.ii;
- dalle norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica in materia;

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore - su richiesta della Direzione dei Lavori - è tenuto all'osservanza delle norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta regola d'arte.

In particolare, l'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamenti del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stimato come segue:

| Lotto | Categoria e classifica dei lavori e dei servizi | CIG Accordo Quadro | Importo massimo contrattuale IVA esclusa |
|-------|---|----------------------------|--|
| 1 | Lavori di manutenzione degli edifici adibiti ad uffici e servizi pubblici Categoria Generale OG1 | | 50.000,00 |
| 2 | Lavori di manutenzione degli asili nido e scuole materne Categoria Generale OG1 - | Z7118F4107 | 35.000,00 |
| 3 | Lavori di manutenzione degli edifici adibiti a scuole elementari e medie - Categoria Generale OG1 - | | 60.000,00 |
| 4 | Lavori di manutenzione di marciapiedi, sottopassi pedonali e altri manufatti di proprietà comunale- Categoria Generale OG1 | Z7918F4139 | 39.000,00 |
| 5 | Manutenzione Arredo Urbano e Giochi Categoria Generale OS24 | | 40.000,00 |

Gli importi sopra indicati devono intendersi al netto dell'IVA e comprensivi di quanto sarà imputato nei singoli contratti ad oneri della sicurezza.

Per ciascun lotto, trattasi di un importo presunto in quanto rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato di un insieme di interventi compresi negli strumenti di programmazione dell'ente per l'anno 2016, che la Stazione Appaltante potrà richiedere nell'arco temporale della durata dell'Accordo Quadro senza che ciò implichi alcun vincolo a stipulare contratti fino a concorrenza dell'importo indicato.

Al riguardo si precisa che la previsione di un intervento nel PEG o nel piano triennale degli investimenti per l'anno 2016 non implica automaticamente che lo stesso verrà realizzato, e conseguentemente affidato ad uno degli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, trattandosi di documenti meramente programmatici.

I predetti importi devono considerarsi pienamente remunerativi di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e le caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento che, in funzione del livello di complessità, potrà essere costituita dal Progetto Esecutivo, o dalla approvazione del progetto di manutenzione ordinaria costituito da Relazione Capitolato, Elenco Prezzi, Stima e/o Computo Metrico o nei casi ove non siano necessarie specifiche e dimensionamenti dalla semplice lettera di ordinazione.

Si procederà all'affidamento dei singoli contratti/appalti in base alle somme che si renderanno disponibili durante l'anno, in seguito prenotazione dell'impegno di spesa e alla conferma del relativo finanziamento.

Per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili.

Tuttavia è prevista una soglia massima affidabile al medesimo operatore, raggiungibile mediante un unico contratto/appalto o mediante la somma di contratti/appalti, e riportata nella tabella.

In particolare tali soglie di importo sono rispettivamente in relazione al:

- lotto 1: 50.000;
- lotto 2: 35.000;
- lotto 3: 60.000;
- lotto 4: 39.000;

- lotto 5: 40.000

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale d' Appalto saranno contabilizzati "a misura".

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario si applicherà a tutti i prezzi unitari compresi nei prezzari posti a base di gara, ovvero il prezzario della Regione Marche, pubblicata sul supplemento n. 7 al BUR n. 65 del 06/08/2015, e l'elenco prezzi aggiuntivo del lotto di riferimento.

Non sono soggetti a ribasso gli importi riferiti alla sola manodopera, utilizzati per le lavorazioni che non possono essere contabilizzati a misura.

L'importo contrattuale coinciderà con l'importo dell'appalto al netto del ribasso d'asta offerto ed accettato in sede di gara, applicato alla singola categoria di lavoro, oltre all'importo degli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

Incidenza percentuale della quantità di manodopera: 14,28%.

Art.4 - DESCRIZIONE DEI LAVORI – ORARIO DI LAVORO - REPERIBILITA'

Descrizione dei lavori:

LOTTO 1 – Lavori di manutenzione degli edifici adibiti ad uffici e servizi pubblici

I principali lavori consistono nella manutenzione, sistemazione e riparazione degli edifici di proprietà comunale oggetto del presente progetto, tra cui la tinteggiatura di porzioni di fabbricati, la sistemazione degli infissi, degli intonaci, dei rivestimenti, delle coperture, delle fognature, ed in generale di quanto altro possa rendersi necessario per mantenere gli edifici in efficienza e funzionalità.

LOTTO 2 – Lavori di manutenzione degli asili nido e scuole materne

I principali lavori d'intervento negli asili nido, scuole materne, consistono nella riparazione e manutenzione degli infissi interni ed esterni, pavimenti, rivestimenti, intonaci, tinteggiature, tetti, fognature in genere e quanto altro necessario per mantenere gli edifici in efficienza e funzionalità.

LOTTO 3 – Lavori di manutenzione degli edifici adibiti a scuole elementari e medie

I principali lavori d'intervento nelle scuole elementari e medie consistono nella riparazione e manutenzione degli infissi interni ed esterni, pavimenti, rivestimenti, intonaci, tinteggiature, tetti, fognature in genere e quanto altro necessario per mantenere gli edifici in efficienza e funzionalità.

LOTTO 4 – Lavori di manutenzione di marciapiedi, sottopassi pedonali e altri manufatti di proprietà comunale –

I lavori consistono nella sostituzione di cordoli, nel ripristino di parti di camminamento ammalorati compresa la manutenzione di altri manufatti di arredo urbano non precisamente descritti.

LOTTO 5 - Arredo Urbano e Giochi

I lavori consistono nella manutenzione dei vari elementi di arredo delle aree adibite a verde pubblico, spazi di arredo urbano e giardini annessi alle scuole, quali panchine, tavoli, giochi, fioriere, passerelle, recinzioni, camminamenti, elementi di seduta, cordoli, frangisole ed arredi di vario tipo, ripristino di parti di camminamento ammalorati.

La manutenzione dei giochi e degli arredi andrà realizzata secondo quanto stabilito dalla normativa europea di riferimento EN1176.

Tutti i materiali in legno, metallo e plastica riciclati e riciclabili che compongono i giochi devono essere conformi ai requisiti della norma UNI En 1176/1 ed il modello certificato deve garantire la sicurezza complessiva dell'attrezzatura (ai sensi del D.Lgs 21/05/2011 n. 172, in attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti). Tutti gli elementi metallici di fissaggio, le connessioni, i giunti, le catene, le parti soggette a carico/rotazione/oscillazione, le molle, le reti e tutti i trattamenti protettivi dovranno corrispondere alle norme UNI specifiche di riferimento. Tutte le attrezzature dovranno essere corredate da certificazioni rispondenti alla normativa UNI En 1176-1/7 e accompagnate da apposite schede che specifichino:

- indicazione della fascia d'età per cui il gioco è stato predisposto;
- funzione psico-motoria e pedagogica;
- misure della superficie di sicurezza;
- caratteristiche della pavimentazione antitrauma da collocare al di sotto delle strutture rispetto alla capacità di assorbimento dell'impatto (HIC) ;
- nelle specifiche delle singole strutture le pedane, i moduli di trasferimento e/o le rampe d'accesso dovranno avere le caratteristiche di qualità, sicurezza e dimensioni atte ad essere utilizzabili da disabili.

XXXXXXXXXXXX

Gli interventi cui si riferisce il presente Accordo Quadro potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente negli elenchi prezzi inerente alla manutenzione.

I lavori potranno venire eseguiti anche in più cantieri contemporaneamente di diversa entità.

I lavori di manutenzione ordinaria comprendono tutti gli interventi di riparazione, sostituzione e gestione per mantenere in efficienza gli edifici esistenti.

L'appaltatore dovrà predisporre, quando richiesto, più cantieri autonomi ed indipendenti contemporaneamente anche distanti fra di loro. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nei tempi e modi indicati dalla D.L.

Gli interventi che l'Appaltatore dovrà effettuare, saranno individuati in corso d'opera e sommariamente si possono raggruppare in:

- Interventi avente carattere di emergenza
- Interventi avente carattere di urgenza
- Interventi avente carattere di normalità
- Interventi programmabili

Interventi in emergenza

Si definisce “**intervento di emergenza**”, un intervento che deve essere iniziato entro **1 (un'ora)** dal ricevimento dell'ordine, anche telefonico, dando conferma telefonica al Dir. Lav. Dal luogo dell'intervento, ove si relazioni anche sul ciò che necessita fare.

L'Impresa dovrà assicurare, sempre entro un'ora dal ricevimento dell'ordine l'impiego di tutte le professionalità richieste dal caso specifico secondo le indicazioni del D.L.

Intervento di urgenza

Si intende per “**intervento di urgenza**”, un intervento che deve essere iniziato **entro le 4 (quattro) ore** dal ricevimento dell'ordine.

Interventi normali

Si definisce “**intervento normale**” un intervento che deve essere iniziato entro **tre giorni** dal ricevimento dell'ordine o comunque secondo i tempi stabiliti dal D.L.

Intervento programmabile

Si intende un intervento che si può pianificare e può essere periodico quando previsto a cadenze prefissate.

La classificazione dell'intervento (emergenza, urgenza, normale, programmabile) così come la decisione delle risorse da mobilitare sono fatte ad insindacabile giudizio del D.L.

L'assuntore non potrà mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa non dipendente da ordine scritto dal Direttore dei Lavori.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti.

Il Committente può richiedere che l'appaltatore svolga l'intervento richiesto in modo continuativo, senza soluzioni di continuità, in occasione di particolari manifestazioni o lavorazioni e questo mettendo a disposizione idoneo personale secondo le indicazioni della D.L.

Approvvigionamento materiali

Per fare quanto sopra l'appaltatore dovrà provvedere all'approvvigionamento dei materiali, allo smaltimento dei componenti sostituiti.

Tutti i materiali forniti dovranno essere di prima scelta ed in ogni caso dovranno rispondere alle richieste delle normative vigenti al momento della loro installazione.

In ogni caso prima di essere impiegati, tutti i materiali dovranno ottenere l'approvazione della Direzione dei Lavori.

L'esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative norme UNI, l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo Quadro. In particolare quando l'oggetto dei lavori è relativo:

- a) ad interventi all'esterno dei fabbricati l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;
- b) ad interventi all'interno dei locali, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni, al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI/del PSC (del POS e dell'eventuale piano sostitutivo).

Devono comunque ritenersi compresi tutti quei lavori che, pur non espressamente indicati nelle voci descrittive delle singole lavorazioni, risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse finite a perfetta regola d'arte.

Orario di lavoro

L'orario di lavoro durante il quale si dovranno effettuare gli interventi è in linea di massima il seguente:

Dal Lunedì a Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30 **Il Sabato mattina dalle ore 7,30 alle ore 12,00 continuativo Reperibilità**

Al di fuori dell'orario di lavoro festività e festivi compresi deve essere sempre garantita la risposta alle richieste del R.U.P. O ai soggetti autorizzati anche nelle ore notturne e dovrà essere garantita la disponibilità di personale in grado di far fronte alle richieste.

L'adeguatezza sarà valutata di volta in volta dal Direttore dei Lavori che ne darà pronta comunicazione all'Impresa in base all'entità e alla complessità degli interventi da eseguire.

Per la mano d'opera da pagarsi con note lavori in economia si terrà conto del costo effettivo della manod'opera.

Dovranno essere **sempre disponibili e attivi almeno due numeri telefonici** della Ditta appaltatrice ai quali il Direttore Lavori o gli altri soggetti indicati nel presente Schema di Accordo Quadro possano rivolgersi per tutti gli interventi da eseguire o tutte le comunicazioni che si rendano necessari.

Per quanto concerne invece il periodo contrattuale di ferie, l'Impresa dovrà provvedere mediante più turni di lavoro tra i propri dipendenti, oppure mediante rinvio delle stesse in periodi diversi dalla esecuzione dei lavori.

Si precisa che nel calcolo degli oneri dell'impresa, agli effetti della formulazione dei prezzi, si è tenuto conto della esecuzione dei lavori mediante più turni giornalieri di lavoro.

E' previsto pertanto che l'Impresa proceda nella esecuzione del lavoro senza interruzioni, per tutto il periodo estivo anche nel mese di Agosto e nel periodo invernale anche nel mese di Dicembre

e quindi si ribadisce che non verranno accettate sospensioni unilaterali dei lavori a causa della necessità di concedere periodi di ferie.

L'Impresa consapevole di quanto sopra dovrà nel proprio interesse stipulare contratti di forniture o subappalti che prevedano la clausola testè indicata, e ciò al fine di garantire il completamento dei lavori nel periodo previsto.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti.

Art.5 - RITARDI E PENALI NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

L'assuntore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento richiesto dal Direttore dei Lavori sui beni oggetto dell'appalto venga effettuato entro il periodo stabilito. Dovrà altresì aggiornare l'elenco dei lavori eseguiti.

In relazione alle penali di cui ai punti seguenti, non si considera iniziato, a giudizio del Responsabile del Procedimento, un intervento se questo viene sospeso dopo un inizio proforma o comunque viene sospeso senza porre rimedio, anche provvisorio, all'inconveniente riscontrato.

Rimane comunque la facoltà del R.U.P. Di accettare ritardi in casi particolari senza applicare alcuna sanzione.

L'assuntore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento di emergenza richiesto dal R.U.P./D.L. Sui beni oggetto del presente capitolato deve essere iniziato, e condotto in modo da eliminare il pericolo.

La definizione se un intervento sia da classificarsi "emergenza" o meno è ad insindacabile giudizio del R.U.P.

Interventi di emergenza, urgenza, normali, periodici non eseguiti o non eseguiti a regola d'arte e nei tempi stabiliti.

Interventi di emergenza: Qualora l'intervento non venisse effettuato **entro un'ora** dalla chiamata, fatta salva la facoltà di rivalsa per eventuali danni a persone e cose conseguenti al mancato intervento, sarà facoltà del R.U.P. Applicare una penale pari a Euro **500,00 (cinquecento)** più le eventuali spese di rivalsa, per il primo mancato intervento entro i termini.

Nel caso di ripetuta mancata effettuazione sarà facoltà del R.U.P. Applicare una penale di Euro **1.000,00 (mille)**. **Al terzo mancato intervento il Direttore dei Lavori potrà proporre la risoluzione del contratto.**

Interventi urgenti: sarà facoltà del R.U.P./DIR. LAV. Applicare una penale pari a Euro **300,00 (trecento)** per ogni primo intervento ordinato e iniziato **oltre le 4** (quattro) ore necessarie.

Interventi normali e periodici: la penale che verrà applicata dal R.U.P. **Sarà pari al costo previsto dell'intervento.**

Le penalità di cui ai precedenti commi saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del Responsabile del Procedimento, da comunicare all'aggiudicatario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o contro deduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del Procedimento procederà senza indugio all'applicazione della penalità prelevando l'importo corrispondente dalla cauzione contrattuale e a darne notizia al concessionario, assegnandogli un termine, non superiore a 20 (venti) giorni per ricostituire la cauzione nell'importo originario.

Altre penalità per inadempienze varie

Al di fuori delle penali previste per i ritardi nella esecuzione degli interventi o per le incomplete prestazioni, qualora, dopo un richiamo scritto del R.U.P. All'osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, in particolare del presente Schema di Accordo Quadro, delle leggi e dei regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli Ordini della Direzione Lavori,

l'assuntore non ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare inadempienze singole o categorie di inadempienze, oltre a subire le conseguenze previste dal capitolato sarà passibile, per ogni inadempienza, di una penale pari a Euro **100,00** (cento) per ciascuna inadempienza o categorie di inadempienze che verrà applicata a giudizio della D. L.

Questo, fra l'altro, anche per inadempienze del tipo:

- Mancata fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste della D. L.;
- Mancata o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a sopralluoghi per la pubblica incolumità;
- Rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi accertati dal R.U.P.;
- Fornitura di dati insufficienti od errati;
- Vestiario indecoroso del personale operativo;
- Mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- Ritardato allontanamento di subappaltatori-operatori e tecnici di cantiere non graditi dal R.U.P.;
- Insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento dei lavori;
- Mancata assistenza in fase di controllo dell'andamento dei lavori e degli interventi;
- Mancata o ritardata risposta a richieste del R.U.P.

Tale penale può essere reiterata anche in caso di mancanza di adempimento.

E' facoltà del R.U.P. non considerare errori di lieve entità, purché non sistematici e in quantità modestissima.

In caso di mancata risposta al numero telefonico di cui all'art. 27 del presente Accordo Quadro così come la non disponibilità o attività di uno o di entrambi i recapiti telefonici previsti dal predetto articolo, verrà applicata una penale di **Euro 250,00** (duecentocinquanta) fermo restando che detta mancata risposta o mancata disponibilità dipendano esclusivamente dall'appaltatore.

Effetti delle penali

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per gli acconti periodici.

L'applicazione della penale non solleva l'Assuntore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

Esecuzione d'ufficio delle prestazioni servizi e lavori

L'applicazione della penale di cui sopra non pregiudicherà per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, d'ufficio e a tutto carico dell'assuntore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione degli interventi o li conducesse in modo da non assicurarne la perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Delle penali di cui agli articoli del presente Accordo Quadro il R.U.P. Darà comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria entro le 24 (ventiquattro) ore dal riscontro delle inadempienze. L'Impresa potrà controdedurre l'applicazione delle penali entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione delle stesse.

Art.6 - PREZZO CHIUSO

Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della Legge n. 109/94 e successive modifiche, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile.

Art.7 - DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario si applicherà a tutti i prezzi unitari compresi nei prezziari posti a base di gara, ovvero il prezzo della Regione Marche, pubblicato sul supplemento n.7 al BUR n.65 del 06/08/2015, e l'elenco prezzi aggiuntivo del lotto di riferimento, (se presente).

L'Amministrazione Appaltante ritiene in via assoluta che l'appaltatore, prima di aderire all'appalto, abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, del luogo, come e dove si possa provvedere d'acqua e di energia elettrica, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Di conseguenza i prezzi di cui all'elenco prezzi unitari del progetto, al netto del ribasso offerto e al netto degli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e particolare e sono invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della manodopera, detti prezzi comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera;
- b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; nonché, quelle per assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennità fissate dalle tariffe vigenti;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni accessorio, comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti;
- d) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc..., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi unitari.

Art.8 - NUOVI PREZZI

Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nel contratto d'appalto o modificarne una esistente o quando sia necessario adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal contratto, si procederà in conformità dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, e saranno approvati dal Responsabile del Procedimento.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta e ad essi si applica l'art. 5 del presente capitolato speciale.

Art.9 - LAVORI IN ECONOMIA

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in economia quei lavori, ricadenti in una delle tipologie di cui all'art. 125, comma 6 del D.Lgs n. 163/2006, che per l'esigua entità e per specialità di esecuzione non sono valutabili a misura. La valutazione dei lavori in economia si effettua sulla base delle disposizioni di cui all'art. 179 e 203 del D.P.R. 207/2010.

I lavori in economia sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano

d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (15%) ed utili (10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

I prezzi della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e dei materiali saranno quelli desunti dalle tariffe in vigore nella Provincia di Pesaro e Urbino all'epoca della prestazione (TABELLE C.C.I.A.A.).

Art.10 - RESPONSABILE DELL'ACCORDO.

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare al Comune di Fano (RUP) le generalità del responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Tale responsabile garantirà in caso di assenza attraverso un sostituto a tutti gli effetti a farne le veci. Il responsabile rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Impresa ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la Direzione Lavori del Comune di Fano le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente Accordo.

Art.11 - UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Ogni affidamento lavori inserito nel presente Accordo Quadro avrà un autonomo Direttore dei Lavori.

L'ufficio della direzione dei lavori, costituito ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione del presente appalto secondo le vigenti disposizioni di legge e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Art.12 - PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il lavoro di cui al presente appalto sono solo parzialmente soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo Unico della Sicurezza" e successive modificazioni.

Il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

L'appaltatore è comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è tenuto a consegnare all'Amm.ne appaltante entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in pendenza del contratto, la seguente documentazione:

- a) Il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 131 (comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06;
- b) Il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs., 81/2008.

Art.13 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., il concorrente dovrà indicare in sede di gara eventuali opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. La quota del subappalto non potrà superare la percentuale del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 118 del D.Lgs. N° 163/2006.

In conformità alla determinazione n° 14 del 15/10/2003, emanata dal Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, è fatto divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla medesima gara.

Ai sensi dell'art. 118 comma 11 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ed oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000 e qualora

l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. la Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore od al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Art.14 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Qualora l'Amministrazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata prima che venga emesso il certificato di regolare esecuzione, può procedere alla presa in consegna anticipata ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 ed a condizione che l'occupazione e l'uso dell'opera sia possibile nei limiti di sicurezza, senza inconvenienti nei riguardi dell'Amministrazione stessa e senza ledere i patti contrattuali. A tal fine si redige apposito verbale sottoscritto oltre che dall'impresa anche dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento.

Art.15 - VALUTAZIONE DEI LAVORI – CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali. Devono, comunque, intendersi comprese nei prezzi di elenco contrattuali anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di elenco prezzi, risultino comunque necessari per l'esecuzione delle lavorazioni stesse a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti norme tecniche cui sono soggette, senza che l'appaltatore possa avanzare al riguardo alcuna pretesa di carattere economico.

Art.16 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

La contabilità dei lavori verrà redatta in base alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D.P.R. n. 207/2010.

La misurazione dei lavori verrà effettuata dal Direttore dei Lavori o da chi per esso, alla presenza dell'appaltatore; se questi si rifiuta di presenziare alle misure, il direttore dei lavori procede alla presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti di misura.

Le misure saranno valutate con metodi geometrici od a numero o anche a peso, ove è possibile ed a seconda dei casi, o si eseguiranno quelle regole pratiche che presentano la maggiore veridicità.

La valutazione di tutte le opere verrà effettuata applicando alle singole quantità i relativi prezzi unitari nei quali s'intende compreso e compensato, senza eccezione alcuna, ogni onere per dare ultimato il lavoro a perfetta regola d'arte sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e dagli elaborati progettuali, e secondo le modalità di esecuzione prescritte in ogni voce di elenco stessa.

Art.17 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Ciascuna ditta potrà partecipare alla gara d'appalto per i lotti di proprio interesse fermo restando che gli potrà essere aggiudicato un unico lotto del presente Accordo Quadro.

Qualora, all'esito della gara, una ditta risulti vincitrice per due o più lotti dovrà scegliere il lotto di aggiudicazione, mentre la successiva ditta in graduatoria diverrà l'aggiudicataria del lotto resosi disponibile.

Ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sul Prezzario della Regione Marche pubblicato nel BUR n. 59 del 25-07-2013 e sull'elenco prezzi aggiuntivo redatto dai tecnici addetti alla manutenzione.

In applicazione dell'articolo 122 comma 9 del d.Lgs. 163/2006 si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 d.Lgs. 163/2006. Tale facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a dieci per ciascun lotto. In tal caso la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse.

Considerato che l'offerta è formulata su un prezzario e non sono note le specifiche caratteristiche degli interventi da affidare, ai fini della verifica della congruità dell'offerta si potranno richiedere giustificativi in relazione alla organizzazione dell'offerente e documentazione attestante che attività di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto del presente disciplinare, ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate, siano state proficuamente effettuate applicando ribassi equivalenti a quello offerto nella presente procedura.

Il corrispettivo del singolo intervento sarà determinato a misura applicando il ribasso offerto alle singole voci del prezzario della Regione Marche per l'anno in corso e alle voci dell'elenco prezzi aggiuntivo.

Si precisa inoltre che mediante il criterio di aggiudicazione della presente gara si arriverà, ai sensi dell'art. 59, D.Lgs. 163/2006, alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro per ciascun lotto con il numero di operatori individuato nella tabella di cui all'art. 3.

L'aggiudicazione verrà comunque definita anche con una sola ditta.

Si procederà all'affidamento dei singoli contratti/appalti in base alle somme che si renderanno disponibili durante l'anno, in seguito all'approvazione del progetto e alla conferma del relativo finanziamento.

Per ciascun lotto non è previsto un importo minimo di affidamenti.

La soglia massima affidabile al medesimo operatore (raggiungibile mediante un unico contratto/appalto o mediante la somma di contratti/appalti) è riportata nella tabella.

| Numero lotto | Categoria e Natura lavori e del finanziamento | Cig | Importo | Numero Operatori | Importo massimo contrattuale IVA esclusa |
|--------------|--|----------|-------------|------------------|--|
| Lotto 1 | Lavori di manutenzione degli edifici adibiti ad uffici e servizi pubblici Categoria Generale OG1 | Titolo I | € 50.000,00 | 1 | 50.000,00 |
| Lotto 2 | Lavori di manutenzione degli asili nido e scuole materne Categoria Generale OG1 - | Titolo I | € 35.000,00 | 1 | 35.000,00 |
| Lotto 3 | Lavori di manutenzione degli edifici adibiti a scuole elementari e medie - Categoria Generale OG1 - | Titolo I | € 60.000,00 | 1 | 60.000,00 |
| Lotto 4 | Lavori di manutenzione di marciapiedi, sottopassi pedonali e | Titolo I | € 39.000,00 | 1 | 39.000,00 |

| | | | | | | |
|---------|---|----------|--|----------|---|-----------|
| | altri manufatti di proprietà comunale Categoria Generale OG1 | | | | | |
| Lotto 5 | Manutenzione Arredo Urbano e Giochi Categoria Generale OS24 | Titolo I | | € 40.000 | 1 | 40.000,00 |

Ricevuta del: 20/12/2016 ora: 14:54:31

Utc: 1482242068158486

Utc_string: 2016-12-20T14:54:28.158486+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 20/12/2016

Ora invio: 14:54:28

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 96800773

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: RNZNNT58E55F523P

Ufficio delle entrate competente:

TQH - Ufficio Territoriale di FANO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00127440410

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 39048/2016 (del codice fiscale: RNZNNT58E55F523P)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 8115 del 20/12/2016

TQH Ufficio Territoriale di FANO - Entrate

| Tributo | Importo |
|------------------------------|-------------|
| 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI | 200,00 Euro |
| 9802 IMPOSTA DI BOLLO | 45,00 Euro |